



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente

dott. Adriana Parlato

Giudice relatore

dott. Giuseppe Di Pietro

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 265/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69633** del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

CASTIGLIONE ALESSANDRO (C.F. CST LSN 79B16 C351Z), nato a

Catania il 16 febbraio 1979, domiciliato presso la Casa Circondariale di

Siracusa, Contrada Cavadonna, str. Monasteri n. 20, ivi in stato di

reclusione, in condizione di interdizione legale *ex art. 32 c.p.*, giusto

decreto del 12 ottobre 2023 del Giudice Tutelare presso il Tribunale di

Catania R.G.V.G. n. 3432/2023, in persona del tutore **Calabretta**

Angela, nata ad Acireale il 17 giugno 1980 (C.F. CLB NGL

80H57A028F), e del *pro* tutore **Castiglione Salvatore**, nato a Catania il

01.10.1953 (CST SVT 53R01C351S), elettivamente domiciliati in

Catania, Via Ruggero Settimo n° 71, presso lo studio dell'avvocato

Natale Marchese (C.F. MRC NLN 66H14C351C; fax: 095/502247; pec:

natale.marchese@pec.ordineavvocaticatania.it), che li rappresenta e

difende giusta procura in atti

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, il relatore, consigliere

Adriana Parlato; per la Procura Regionale, la dott. Simonetta Ingrosso,

e, per il convenuto, l'avvocato Marchese;

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il signor Castiglione Alessandro per sentirlo condannare al pagamento di complessivi euro 1.021.653,01, in riferimento ad una triplice voce di danno di seguito meglio specificata.

2. L'iniziativa del requirente traeva impulso dalla comunicazione, effettuata *ex art.* 129 c.p.p. dalla Procura Militare di Napoli, dell'avvio dell'azione penale nei confronti dell'odierno convenuto in relazione a condotte, realizzate dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017, configuranti i reati di truffa aggravata e di peculato militare aggravato e continuato, di cui agli artt. 234 e 315 del codice penale militare di pace, dallo stesso realizzate nella propria qualità di 2^a Capo della Marina Militare, con funzione di Capo Gamella, in servizio presso la Stazione Elicotteri della Marina Militare sita in Fontanarossa, Catania.

3. Dagli aggiornamenti riguardanti il processo che ne era seguito, risultava che il Tribunale Militare di Napoli, con sentenza n. 45 del 26 gennaio 2021, depositata in data 13 gennaio 2022, aveva condannato il Castiglione alla pena di anni 5, mesi 2 e giorni 15 di reclusione e alla pena accessoria della degradazione per il reato di truffa militare aggravata, commessa mediante artifici e raggiri consistiti nell'indicare

negli statini riepilogativi e nelle successive comunicazioni finalizzate alla liquidazione dei compensi un numero di pasti consumati dai militari superiore a quello reale, conseguendone sovrappagamenti a vantaggio della ditta che si era aggiudicata l'appalto pari ad euro 282.047,02; l'interessato, inoltre, veniva riconosciuto responsabile del reato di peculato militare per essersi appropriato di derrate appartenenti all'amministrazione, acquistate in misura superiore all'effettivo fabbisogno, per un importo pari ad euro 246.535,33.

La responsabilità del Castiglione, che aveva interposto gravame avverso la statuizione di condanna, veniva confermata della Corte Militare di Appello con la sentenza n. 71/2022 del 24 giugno 2022.

La Corte di cassazione, infine, con la decisione n. 11502/2023, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'ex militare, che aveva lamentato il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, con conseguente definitività del giudicato penale di condanna.

4. La Procura, acquisita la notizia di danno, con atto di invito ritualmente notificato al presunto responsabile, detenuto presso la casa circondariale di Siracusa, e ai suoi tutori e protutori, nominati *ex art. 32 c.p.* in ragione del suo stato di interdizione legale, muoveva una contestazione preliminare relativa alla vicenda descritta.

4.1. L'addebito veniva preceduto dall'esposizione del quadro normativo utile a comprendere le modalità gestorie della mensa presso cui operava il presunto responsabile, composto dall'art. 546, rubricato "*Servizio di vettovagliamento delle Forze armate*", del D.lgs. n. 66/2010,

recante il Codice dell'Ordinamento Militare, dall'art. 480, del d.P.R. n. 90/2010 (c.d. Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare) inerente al ruolo di "gestore" ricoperto dall'invitato, e dagli artt. 487, 490, 491 e 492, del medesimo decreto, riguardanti, fra l'altro, le modalità di rendicontazione e, infine, dal Decreto Interministeriale del 23 maggio 2012 e dal decreto 06 dicembre 2016, che completavano la disciplina di interesse fissando il valore delle razioni viveri (normale e "pesante").

4.1.2. Il P.M., poi, passava a tratteggiare, in concreto, l'assetto organizzativo nel cui ambito aveva operato il Castiglione, specificando che il servizio ristorazione era stato affidato ad una ditta specializzata e che l'approvvigionamento delle derrate spettava all'amministrazione militare, evidenziando anche che, in base al capitolato, l'aggiudicataria doveva essere remunerata solo per i pasti effettivamente consumati, rimanendo a suo carico il rischio del confezionamento di razioni esorbitanti, non remunerate.

Quanto alla rendicontazione, ai fini della prenotazione, venivano utilizzati i c.d. "statini", ovvero elenchi nominativi dei militari richiedenti la prestazione, suddivisi in colonne riguardanti il pranzo e la cena; il fruitore, dopo aver sottoscritto la richiesta di prenotazione, in seguito, avrebbe dovuto apporre un'altra firma, attestante l'avvenuta consumazione del pasto; ogni tre mesi doveva essere verificato il pareggio fra derrate impiegate e pasti consumati; alla fine di ogni mese, andava redatto un prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate, sottoscritto in contraddittorio col responsabile

della ditta appaltatrice, nonché una dichiarazione di buona esecuzione.

4.1.3. Ciò posto, il requirente evidenziava che, all'esito delle indagini avviate dalla Procura militare, erano emerse numerose anomalie, specificamente delineate nell'elaborato redatto in esito alla C.T.U. disposta nel primo grado del giudizio penale - militare e confermate dalle deposizioni univoche e concordanti rese da numerosi testi.

In particolare, secondo quanto chiarito dal consulente d'ufficio, i c.d. statini, di "prenotazione/consumazione", sovente recavano a fianco a ciascun nominativo, non una firma ma solo il segno grafico "X", in alcuni casi dattiloscritto, sia nella colonna della prenotazione sia in quella dell'attestazione dell'avvenuta somministrazione; in ogni caso, anche non tenendo conto di tale irregolarità, gli statini giornalieri non concordavano con quelli riepilogativi, che, a loro volta, non erano allineati con i dati forniti per la liquidazione; più in generale, era risultato che il Castiglione, cui spettava compilare la documentazione amministrativa richiamata, l'aveva manipolata in modo da far figurare un numero di pasti consumati superiore al vero, con la duplice conseguenza di avvantaggiare la ditta con l'erogazione di somme non dovute e, al contempo, di alterare indebitamente la percezione delle esigenze della mensa di servizio, rifornita oltre il necessario di derrate superflue di cui l'interessato si appropriava, utilizzandole anche per feste private e per eventi non inerenti ai compiti di servizio.

Si sarebbe trattato di un vero e proprio congegno truffaldino, sfuggito ai controlli - evidentemente insufficienti - dei superiori gerarchici.

4.1.4. Per questi fatti, ad avviso del requirente ampiamente comprovati

e definitivamente accertati con le conseguenze previste dall'art. 651

c.p.p., l'ex militare avrebbe dovuto rispondere per il danno

intenzionalmente arrecato all'amministrazione di appartenenza; in via

subordinata, veniva prospettata la colpa grave del presunto

responsabile, autore della condotta all'origine dell'ipotizzato danno

erariale, pari ai pagamenti non dovuti, ammontanti ad euro 282.047,02,

e al valore delle derrate oggetto di indebita appropriazione, stimato in

euro 246.535,33, per un totale di euro 528.582,35.

In merito alla suddetta quantificazione, la parte attrice sottolineava

come la stessa si fondasse sulle risultanze della richiamata consulenza

d'ufficio ordinata dal Tribunale penale militare - assunta nel

contraddittorio fra le parti, condotta, data la presenza di gravi

alterazioni documentali, necessariamente secondo una modalità

induttiva e statistica, comunque applicata in maniera rigorosa e

prudenziale - costituente una prova del tutto valida anche in sede

giuscontabile.

4.2. Oltre al danno strettamente patrimoniale veniva ipotizzato un

pregiudizio inferto all'immagine dell'amministrazione in conseguenza

della commissione, definitivamente acclarata, di delitti quale il

peculato militare, incluso nel novero dei reati propri contro la P.A.

Inoltre, ad avviso del P.M., la lesione non avrebbe potuto essere esclusa

dalla mancata diffusione mediatica della notizia, data la risonanza

insita nella celebrazione del processo e il *clamor* interno, sotto il profilo

dello scadimento della percezione da parte della truppa del

funzionamento e del buon operato dell'Amministrazione, peraltro

nella gestione ed erogazione di un servizio essenziale quale quello della mensa.

L'esposizione degli elementi idonei ad apprezzare la gravità della lesione ricomprendeva, fra l'altro, la consistenza del pregiudizio arrecato, le modalità odiose della commissione delle plurime condotte fraudolente, realizzate approfittando del proprio ruolo e svilendo il grado ricoperto e reiterate in un ampio arco temporale.

La quantificazione del danno all'immagine era effettuata sulla base del criterio del *duplum* di cui all'art. 1, comma 1 *sexies*, l. n. 20/1994, parametrato al valore dei beni di cui il Castiglione si era illecitamente appropriato e, conseguentemente, in euro 493.070,66.

5. Il danno contestato in fase preprocessuale, quindi, ammontava a complessivi euro 1.021.653,01, comprensivi delle diverse voci di danno sopra indicate.

6. Per tutte e tre le ipotesi il Ministero della Difesa - Marina Militare (salva l'individuazione di più specifiche articolazioni lese) veniva indicato quale ente danneggiato, trattandosi dell'amministrazione di appartenenza del convenuto e al contempo, dell'ente depauperato.

7. In data 11 aprile 2024, pervenivano le deduzioni difensive proposte nell'interesse del convenuto, incentrate sui contenuti delle dichiarazioni rese da alcuni testi; sugli esiti dei lavori della Commissione amministrativa e delle Commissioni di verifica interne, che avevano accertato un numero esiguo di irregolarità; sulla sussistenza di giustificazioni delle rilevate anomalie, non adeguatamente valutate; sull'asserita insussistenza del dolo; sulla

presunta inadeguatezza del metodo di calcolo del preteso danno e, da ultimo, in riferimento al danno all'immagine, sull'assenza di *clamor fori* e sulla misura esorbitante del risarcimento preteso.

8. La Procura non riteneva tali argomentazioni idonee a superare la contestazione preliminare, contrastandole nell'atto di citazione, imperniato sulla medesima ricostruzione su cui si basava l'invito, completata con le obiezioni rivolte alle argomentazioni di controparte.

8.1. Nella parte dedicata alla confutazione delle deduzioni, l'attore, in via preliminare, evidenziava la perfetta sovrapponibilità oggettiva e soggettiva del quadro fattuale e probatorio rilevante nel giudizio penale e in quello in corso, desumendo l'inammissibilità delle difese, data l'irretrattabilità degli accertamenti cristallizzati nel giudicato di condanna, secondo quanto previsto dall'art. 651 c.p.p.

8.2. Nel merito, senza recedere dalla superiore difesa, il P.M. sottolineava l'attendibilità intrinseca delle plurime dichiarazioni testimoniali e la loro concordanza, riportandone ampi stralci attinenti alla manipolazione della documentazione, al passaggio indebito di somme di denaro, all'organizzazione di feste private con generi alimentari attinti alla cambusa; circa le valutazioni delle commissioni interne, il requirente osservava che il convenuto si era approfittato della scarsa severità dei controlli e dei buoni rapporti intrattenuti con i componenti degli uffici tenuti a svolgerli, che gli avevano accordato una fiducia - del tutto mal riposta - mettendolo al corrente in anticipo delle date delle ispezioni; anche le risultanze dei lavori delle commissioni successivamente incaricate non avevano condotto ad esiti

ritenuti dalle corti penali militari idonei a sovvertire il capo di imputazione, trattandosi di verifiche riguardanti periodi limitati e, soprattutto, non ricomprendenti il raffronto fra i dati ricavabili dagli statini giornalieri e quelli desumibili dai documenti riepilogativi e dalla sintesi redatta in sede di liquidazione; non si riteneva credibile, inoltre, l'ipotesi dell'acquisto in eccesso di "beni rifugio" non deperibili, come pasta e acqua, oltretutto non previsto nel sistema di gestione della mensa, e dell'errata annotazione sui registri di scarico dei beni.

In conclusione, il Procuratore osservava che la difesa del convenuto non aveva fornito una ricostruzione alternativa alla prospettazione accusatoria, fornendo un'implicita conferma della solidità del costrutto probatorio a sostegno dell'azione.

8.3. In merito al danno all'immagine, il requirente osservava che il *clamor fori*, inteso come divulgazione mediatica della vicenda, non integrava un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente quale parametro utile per valutare la portata della lesione; nel caso di specie, inoltre, non era stata raggiunta una prova contraria che consentisse di superare la presunzione legale del *duplum*; al contrario, secondo la Procura, numerosi elementi - fra i quali il gravissimo disvalore sociale della complessiva condotta, l'inevitabile notorietà della vicenda nel contesto in cui si era svolta, la protrazione nel tempo dei fatti truffaldini, la consistente dimensione del duplice pregiudizio erariale, il comportamento processuale del convenuto, che nonostante le evidenze istruttorie, non aveva ammesso le proprie

responsabilità né offerto alcuna collaborazione - ostavano ad una riconsiderazione diminutiva della quantificazione del danno all'immagine.

9. Il tutore e il protutore del Castiglione si costituivano in data 9 gennaio 2025, con il patrocinio dell'avvocato Marchese, e dopo aver ricostruito la vicenda, proponevano le seguenti difese.

9.1. Veniva contestata, in primo luogo, la ricorrenza dell'elemento soggettivo necessario a configurare la prospettata responsabilità contabile.

A tal fine la parte sottolineava la scarsa attendibilità di un teste che aveva deposto nel processo penale - militare e che era stato ritenuto credibile, nonostante nutrisse sentimenti di rancore nei confronti del Castiglione.

In quella sede, inoltre, non erano stati tenuti in conto gli esiti delle verifiche delle Commissioni interne, che avevano riscontrato un numero assai ridotto di anomalie; neppure si era tenuto delle esigenze dei fornitori riguardanti il formato delle confezioni di pasta e acqua e della loro natura di beni rifugio, trascurandosi anche i tempi annotazione dello scarico merci.

Tornando alla valutazione dei testi che avrebbero nutrito un sentimento di astio nei confronti del Capo Gamella, si evidenziava l'incongruenza dell'aver loro prestato credito quando riferivano in ordine a presunti illeciti commessi da un soggetto, quale il Castiglione, insignito da numerosi encomi ed elogi, mentre erano state inspiegabilmente svalutate altre testimonianze, sicuramente più

affidabili, da cui poteva desumersi la rispondenza fra gli statini e i pasti effettivamente consumati dai fruitori del servizio mensa.

9.2. In secondo luogo, la difesa si soffermava sulla quantificazione del danno, rimarcando la presenza di presunte lacune e incongruenze della C.T.U. elaborata nel giudizio penale militare, asseritamente basata su conteggi erronei, le cui risultanze non sarebbero state idonee a fare stato, *ex art. 651 c.p.p.* in sede giuscontabile.

9.3. Infine, secondo la prospettazione difensiva, l'amministrazione di appartenenza non avrebbe patito alcun danno all'immagine, data la mancanza di *clamor fori*, conseguente al mancato coinvolgimento dei *mass media* in un settore interessato dal segreto militare.

9.4. Da, ultimo, il convenuto precisava di non aver messo in dubbio la presenza di un giudicato penale, limitandosi ad eccepire che non era stata dimostrata l'esatta consistenza del danno derivante dalla condotta delittuosa ormai definitivamente accertata.

10. All'udienza del 4 giugno 2025, il rappresentante dell'Ufficio di Procura e, per il convenuto, l'avvocato Marchese, ribadivano le argomentazioni e le richieste in precedenza formulate.

La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto la responsabilità del convenuto per il danno patito dall'amministrazione di appartenenza in relazione all'indebito pagamento di pasti non effettivamente consumati, per un ammontare di euro 282.047,02, e alla sottrazione di

derrate alimentari fino ad valore complessivo di euro 246.535,33; il

P.M., inoltre, ha ravvisato una lesione all'immagine della P.A.

quantificata secondo il criterio presuntivo del *duplum* correlato al

vantaggio conseguito mediante le condotte appropriative.

2. L'azione erariale è pienamente fondata per le prime due delle voci

contestate.

La responsabilità del convenuto nella vicenda in questione, infatti,

emerge con evidenza dagli atti ed è chiaramente affermata nelle

pronunce del giudice penale che, come correttamente osservato dal

requirente, fanno stato anche nel presente giudizio *ex art. 651 c.p.p.*

Tale disposizione - derogando al principio dell'autonomia e della

separazione fra il giudizio penale e quello civile o amministrativo volto

al risarcimento del danno - stabilisce che *"la sentenza penale irrevocabile*

di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato,

quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e

all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o

amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei

confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero

sia intervenuto nel processo penale": nel caso di specie, il definitivo

accertamento da parte del giudice penale degli stessi fatti in questa

sede contestati al Castiglione preclude ad una riconsiderazione degli

elementi cristallizzati dal giudicato, ricomprendenti le condotte

fraudolente ed appropriative all'origine del danno in contestazione e il

sottostante atteggiamento doloso del convenuto.

2.1. Alle stesse conclusioni, ad avviso del Collegio, deve giungersi in

ordine alla consistenza del danno, trattandosi di un aspetto non solo lambito ma ampiamente scrutinato e sviscerato nelle decisioni irrevocabili delle corti penali militari (*cfr.* la decisione della I Sezione Giurisdizionale centrale di Appello n. 374/2023).

2.1.2. Ad ogni modo, anche a prescindere dall'estensione dell'efficacia del giudicato penale di condanna alla quantificazione del danno, data la solidità dell'impianto accusatorio, la sorte della lite permarrebbe identica (*cfr.* la decisione di questa Sezione n. 12/2025, quella n. 45/2024 della Sezione Sardegna e la decisione n. 116/2025 della II Sezione Centrale d'Appello, con particolare al principio di "circolarità delle prove" rinvenienti da altro processo, la pronuncia della II Sezione d'Appello n.113/2025).

L'entità del depauperamento subito dall'amministrazione - che rappresenta l'altra faccia della stessa medaglia rispetto all'illecito profitto ottenuto dal Castiglione e, grazie al suo apporto, anche dalla ditta che si era aggiudicata il servizio ristorazione - risulta infatti puntualmente dimostrato mediante l'articolata e coerente ricostruzione offerta dal perito nominato nel giudizio penale - militare, all'udienza del 28 gennaio 2021, che anche nel corso del dibattimento, ha puntualmente illustrato le modalità di calcolo dell'ingiusto profitto rilevante ai sensi dell'art. 234, secondo comma, c.p.m.p. e del valore delle derrate di cui il Castiglione si è appropriato integrando l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 215 c.p.m.p. (*cfr.* gli allegati n. 28 e 33 alla citazione, contenenti rispettivamente l'elaborato peritale e i relativi sotto allegati, e le pagg. 52 e ss., 78 e ss. e 101 e ss. della sentenza di

primo grado n. 45/2021).

Ulteriori elementi confermano la solidità dell'impianto accusatorio riguardante il *quantum* della pretesa erariale.

A tale proposito, si evidenzia, in primo luogo, che il Castiglione, pur nella sostanza ammettendo gli addebiti, non ha fornito alcuna differente plausibile determinazione alternativa del pregiudizio arrecato all'amministrazione.

In particolare, la prospettazione di presunti rancori dei testi verso il convenuto non è verosimile e, comunque, è inidonea a istillare dubbi sull'attendibilità delle numerose e concordanti testimonianze e sull'ampio corredo documentale sottoposto all'attenta analisi del perito (*cfr.* le pagg. 66 e seguenti della sentenza n. 71/2022 della Corte militare d'Appello).

Neppure l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti partecipi delle operazioni di conteggio dei pasti, l'asserito acquisto di beni rifugio, l'esito di verifiche interne - peraltro non basate sul sistema di raffronti illustrato nella perizia e ulteriormente chiarito dall'ufficiale incaricato all'udienza del 16 settembre 2021, come puntualmente esplicitato a pag. 61 della richiamata decisione d'appello - offrono elementi idonei a mitigare l'entità del pregiudizio: gli argomenti da ultimo indicati, semmai, inducono a dubitare dell'efficienza del sistema di controlli all'epoca predisposto dall'amministrazione militare (*cfr.* le pagg. 92 della sentenza n.45/2021 e la pag. 72 della sentenza n.71/2022).

Inoltre, anche la prospettata insufficienza della documentazione a disposizione del perito, che non sarebbe stato in grado di effettuare

una stima analitica e dettagliata del danno, non coglie nel segno: il convenuto non può che imputare a sé stesso le alterazioni e le omissioni contabili, comportanti l'esigenza di procedere per via induttiva, con cui aveva provato a schermare la propria attività illecita (cfr. le pagg. 62 e 69 della sentenza d'appello).

Da ultimo, si precisa che la perizia in commento - oltre che risultare, come già osservato, attendibile e ben motivata - appare anche ispirata a un criterio garantista, che ha comportato l'espunzione di tutte le voci dubbie dall'ammontare complessivo dei corrispettivi non dovuti e del valore delle derrate sottratte (vd. le considerazioni espresse alle pagg. 80 e ss. della decisione n. 45/2021).

2.2. Per quanto sopra osservato, dunque, il convenuto deve essere condannato a risarcire il Ministero della Difesa in conformità alle richieste attoree per importi pari a 282.047,02 in relazione ai pagamenti indebitamente ottenuti dalla ditta incaricata del confezionamento dei pasti e ad euro 246.535,33 corrispondente al valore delle vettovaglie di cui lo stesso si è appropriato, oltre alla rivalutazione calcolata dal 31 marzo 2017 (data finale del periodo preso in considerazione dal perito nominato dal Giudice Militare: 1 gennaio 2015 - 31 marzo 2017) fino alla pubblicazione della sentenza, e degli interessi legali maturati dal momento della pubblicazione fino al soddisfo (cfr. le pagine 75 e 76 della perizia in esame).

3. Si passa quindi ad esaminare la richiesta riguardante il risarcimento del danno arrecato all'immagine dell'amministrazione, quantificato dalla Procura in euro 493.070,66 mediante l'applicazione del criterio

presuntivo del raddoppio tangenzio introdotto dall'art. 1, comma 62

della legge n. 190/2012, applicabile *ratione temporis* alla controversia in

atto dal momento che tutte le condotte illecite sono successive alla

novella confluita nell'art. 1, comma 1- *sexies*, della legge n. 20/1994.

Occorre precisare che l'attore ha determinato la misura del pregiudizio

duplicando solamente il valore delle merci la cui appropriazione da

parte del Castiglione ha integrato la realizzazione del delitto di

peculato militare di cui all'art. 315 del codice penale militare di pace,

accertato con sentenza passata in giudicato e assimilabile, per identità

di struttura, al reato di peculato previsto dall'art. 314 c.p., ricompreso

nel novero dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica

amministrazione contenuti nel Capo I del titolo II del libro II del c.p.,

ovvero (*cfr.* la sentenza della II Sezione d'Appello n. 82/2025 in merito

alla conferma, anche in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. n.

174/2016, recante il codice della giustizia contabile, del presupposto di

procedibilità già previsto dall'art. 17, comma 30 *ter*, del D.L. n.78/2009,

convertito nella legge n. 141/2009; *vd.*, con particolare riguardo al

peculato militare, la pronuncia, pure della II Sezione d'Appello, n.

110/2025).

3.1. La difesa del convenuto ha sostenuto che il prestigio e la

reputazione della P.A. dovevano considerarsi integri in quanto

l'opinione pubblica era restata ignara della notizia, cui non era stato

dato alcun risalto giornalistico.

Tuttavia, come correttamente osservato dall'accusa, il *clamor fori* non

costituisce un elemento costitutivo del danno all'immagine, rilevando

esclusivamente per stabilirne la consistenza.

Ciò premesso, nel caso di specie non può dubitarsi della ricorrenza del danno, avuto riguardo alla sua dimensione interna, ossia propagazione della notizia nell'ambito della comunità interessata, inevitabilmente turbata dall'eco dei reiterati illeciti connessi alla gestione di un servizio di primaria importanza per tutti i militari che prestavano servizio presso la stazione elicotteristica, alcuni dei quali coinvolti nel giudizio in quanto chiamati a deporre come testi (*cfr.* la già menzionata decisione n. 110/2025 della II Sezione d'Appello).

3.2. L'azione erariale, dunque, appare fondata nell'*an*: non si condivide, invece, la quantificazione del danno derivante dall'applicazione della presunzione *iuris tantum* introdotta dal citato art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012, che, ad avviso del Collegio, condurrebbe ad un risultato sproporzionato all'entità della lesione effettivamente patita dall'amministrazione, sia in ragione della mancata diffusione mediatica della vicenda sia avuto riguardo al ruolo non apicale del responsabile nell'ambito della gerarchia militare, reputandosi raggiunta la prova contraria necessaria per il superamento della presunzione semplice prevista dalla disposizione in oggetto (*cfr.* la recente sentenza n. 75/2025 della II Sezione d'Appello in merito alla possibilità per il giudicante di discostarsi, sia in aumento che in diminuzione, dalla misura del *duplum*, ove non ritenuta congrua, provvedendo motivatamente in via equitativa *ex art.* 1226 c.c.).

3.3. Il Collegio, pertanto, alla luce di quanto sopra osservato, considera meritevole di accoglimento solo parziale la richiesta di risarcimento del

danno all'immagine contestato al Castiglione, che dovrà rifondere il Ministero della Difesa -Marina Militare, con il pagamento di euro 20.000,00, comprensivi di rivalutazione, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale, condanna il signor Castiglione Alessandro:

1) al pagamento, in favore del Ministero della Difesa – Marina Militare:

- di euro 282.047,02, (duecentottantaduemila quarantasette/02) in relazione al danno connesso ai corrispettivi versati a fronte di pasti non consumati, oltre alla rivalutazione, da calcolarsi dal 31 marzo 2017 fino alla pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, dalla data della pubblicazione fino al soddisfo;

- di euro 246.535,33 (duecentoquarantaseimila cinquecento trentacinque/33) per il danno derivante dall'appropriazione di vettovaglie integrante il peculato militare, oltre rivalutazione, da calcolarsi dal 31 marzo 2017 fino alla pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, dalla data della pubblicazione fino al soddisfo;

- di euro 20.000,00 (ventimila/00), come ristoro per il danno all'immagine patito dall'amministrazione, da ritenersi comprensivi di

rivalutazione monetaria, cui aggiungere gli interessi legali decorrenti

dalla data del deposito della presente sentenza e sino all'effettivo

soddisfo;

2) al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate

in euro 749,19 (euro settecentoquarantanove/19).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **4 giugno 2025**.

L'Estensore

Il Presidente

Adriana Parlato

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 03 settembre 2025

Il Funzionario

Dott.ssa Mariolina Verro

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 80,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 10,47
Totale spese	€ 106,47

Il Funzionario
Dott.ssa Mariolina Verro
firmato digitalmente